



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **15 GIU. 2017** | Protocollo n° **234860** | Class.: **AdA** Prat. Fasc. | Allegati

Oggetto: Indicazioni in merito alla gestione ed utilizzo dei residui contrattuali.

Ai Sigg.ri Direttori Generali  
Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto

Ai Sigg.ri Presidenti dei Collegi Sindacali  
Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto

Al Signor Direttore Generale  
Azienda Ospedaliera di Padova

Al Signor Presidente del Collegio Sindacale  
Azienda Ospedaliera di Padova

Al Signor Direttore Generale  
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Al Signor Presidente del Collegio Sindacale  
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

Al Signor Direttore Generale  
Istituto Oncologico Veneto

Al Sig. Presidente del Collegio Sindacale  
Istituto Oncologico Veneto

e, pc. Al Signor Presidente  
della Giunta Regionale

LORO SEDI

I vigenti contratti collettivi nazionali delle aree dirigenziali e del Comparto del SSN disciplinano le modalità di costituzione ed utilizzo dei fondi contrattuali, gli istituti ai quali le relative risorse sono finalizzate, le modalità per la loro erogazione, e attribuiscono poi alla contrattazione integrativa, tra l'altro, la definizione della percentuale degli importi dei fondi di produttività e risultato da destinare agli obiettivi generali aziendali ai fini della loro attribuzione al personale.

Area Sanità e Sociale

Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV

Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30123 Venezia - tel. n. 041/2793434 - 3488 - 3550

Email istituzionale: [risorsestrumentalissr@regione.veneto.it](mailto:risorsestrumentalissr@regione.veneto.it)

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



Per quanto concerne lo spostamento di risorse tra i fondi assumono particolare significato, in rapporto alle finalità della presente nota, le disposizioni che regolano l'utilizzo di quelle che residuano annualmente a consuntivo.

In particolare, si ricorda che ai sensi dell'art. 50, comma 4, dei CC.CC.NN.LL dell' 8.06.2000 di entrambe le aree dirigenziali, il fondo per l'indennità di specificità medica (prevista solo nel fondo della dirigenza –medico-veterinaria), retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per l'indennità di direzione di struttura complessa (fondo di seguito denominato, di "posizione") deve essere integralmente utilizzato per il finanziamento delle indennità espressamente individuate dallo stesso art. 50, così come integrato e modificato dall'articolo 54 e dall'articolo 49, rispettivamente del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria e del CCNL dell'area della dirigenza SPTA, stipulati il 3.11.2005. Le clausole contrattuali in esame dispongono, inoltre, che eventuali risorse che risultassero ancora disponibili annualmente a consuntivo sono temporaneamente utilizzate in quello della retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo. Disposizioni analoghe regolano l'utilizzo delle risorse disponibili a consuntivo nei fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. Per tali fondi, peraltro, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, dei CC.CC.NN.LL dell' 8.06.2000 la contrattazione integrativa può trasferire, sussistendone i presupposti ivi indicati, il trasferimento di risorse anche non costituenti residui in forma irreversibile al fondo di posizione.

Relativamente al personale del Comparto ai sensi dell'art. 39, comma 7, del CCNL 7.4.1999, qualora risultassero a consuntivo delle risorse nel fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (di seguito denominato fondo delle fasce) le stesse e per il medesimo anno in cui si è verificato il residuo, sono temporaneamente utilizzate per il fondo della produttività e, quindi, riassegnate al fondo per le fasce per l'attuazione delle sue finalità. Analoga disposizione è contenuta per il fondo del disagio, all'art. 38, comma 3, lett. d) dello stesso CCNL del 7.04.1999.

Dall'esame delle disposizioni sopra richiamate emerge *in primis* l'obbligo per le aziende ed enti del SSN di utilizzare integralmente per le finalità loro proprie i fondi di posizione e delle fasce.

Benchè il predetto vincolo sia relativo (altrimenti non si spiegherebbe perché i contratti nazionali prevedano l'utilizzo delle risorse disponibili a consuntivo nei fondi di risultato e di produttività dello stesso anno) è evidente che l'entità dei residui non possa che essere "fisiologica" e, quindi, commisurata agli importi che si possono ipotizzare ancora disponibili a fine anno, una volta utilizzati i fondi per le finalità loro proprie in rapporto al personale effettivamente in servizio. In sostanza tali importi devono essere costituiti dalla rimanenza delle risorse congelate, e non spese, per il finanziamento nel corso dell'esercizio delle voci retributive da corrispondere al personale da assumere nello stesso esercizio secondo la programmazione annuale del relativo fabbisogno (dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione), nonché al personale in aspettativa senza assegni o fruitore di altri istituti

Area Sanità e Sociale

Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. n. 041/2793434 – 3488 – 3550

Email istituzionale: [risorsestrumentalissr@regione.veneto.it](mailto:risorsestrumentalissr@regione.veneto.it)

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



che prevedano la riduzione totale o parziale di voci del trattamento economico afferenti ai fondi, personale per il quale si possa ragionevolmente ipotizzare la possibilità del rientro in servizio o, comunque, il venir meno dell'applicazione dei predetti istituti.

Non sono, invece, in nessun caso ammissibili scelte di non utilizzo di parte delle risorse dei fondi di posizione e delle fasce volte ad un surrettizio, stabile incremento dei fondi di risultato/produktività.

Nel rammentare che l'invito all'utilizzo corretto dei fondi contrattuali è stato più volte formulato dall'amministrazione regionale (da ultimo con la D.G.R. n. 2174 del 23 dicembre 2016 - Allegato A - Lett. Z), si evidenzia come dalla riduzione di residui non giustificati potrà discendere un'adeguata valorizzazione degli incarichi dirigenziali e, per quanto riguarda il personale del comparto, un appropriato riconoscimento, in relazione alle necessità organizzative aziendali, delle posizioni organizzative, nonché dei passaggi di fascia economica nell'ambito delle disposizioni contrattuali che regolano le progressioni orizzontali.

Per quanto concerne specificatamente gli incarichi dirigenziali dovrà essere seguito lo schema di regolamento per l'individuazione, graduazione ed attribuzione degli stessi incarichi, già inoltrato alle aziende del SSR con nota dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 36564 del 28 gennaio 2015.

Le Aziende in sede di stipula dei nuovi contratti integrativi dovranno comunque tener conto del riassetto organizzativo determinato dalla L.R. 19/2016, dai provvedimenti regionali attuativi e dai nuovi atti aziendali, rimodulando e razionalizzando di conseguenza l'articolazione degli incarichi dirigenziali. A tale scopo andranno utilizzate le risorse dei fondi di posizione che, grazie anche alla stabile riduzione dei residui, dovranno determinare, nel quadro di una migliore articolazione dei livelli di responsabilità, un'adeguata valorizzazione economica degli stessi incarichi, ivi compresi quelli di natura professionale, così come indicato nel predetto schema di regolamento, volta a compensare le nuove competenze acquisite dai dirigenti sia in campo professionale e specialistico che gestionale.

Altro punto che va sottolineato è quello riguardante la prescrizione contrattuale relativa alla riassegnazione temporanea dei residui ai fondi di produttività/risultato dello stesso anno.

In proposito si rappresenta che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 16 del 2 maggio 2012, riguardante la redazione del Conto annuale, ha precisato che le somme residue di tutti i fondi contrattuali possono incrementare il fondo di produttività/risultato dell'anno successivo a quello di riferimento in presenza dei seguenti presupposti:

- a) casi di forza maggiore opportunamente documentati, riferiti a risorse non utilizzate rese eccezionalmente disponibili successivamente alla definitiva chiusura della contabilità dei fondi dell'anno;



- b) specifiche clausole degli accordi integrativi, formalmente concordate dai rappresentanti dell'azienda con i rappresentanti delle OO.SS. che, in deroga alle previsioni del CCNL ma in ossequio al principio dell'articolo 7, comma 5, del d.lgs. 165/2001, che vieta alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono a prestazioni effettivamente rese, destinano al Fondo di produttività/risultato dell'anno successivo quanto definitivamente non utilizzato nei fondi del trattamento accessorio dell'anno precedente.

Nel prendere atto di quanto affermato dalla citata circolare 16/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si invitano le SS.LL., al fine di evitare situazioni anomale, quale quella dell'incremento dei residui non utilizzati secondo le previsioni contrattuali, ad operare un continuo monitoraggio dell'entità dei fondi e, correlativamente, del conseguimento dei programmi e degli obiettivi prestazionali assegnati alle singole articolazioni aziendali, in modo da poter integrare/rimodulare tali programmi/obiettivi nel corso del medesimo esercizio e sempre nel quadro della negoziazione di budget e del sistema di relazioni sindacali contrattualmente stabilito, tenendo anche conto dell'entità già nota e di quella prevedibile dei residui che integreranno i fondi di produttività/risultato dello stesso anno.

Fermo restando l'obbligo, come sopra precisato, di inserire gli obiettivi prestazionali assegnati ai dipendenti all'interno della negoziazione di budget, si segnala anche quanto affermato dall'Aran, in risposta a specifico quesito (si veda pag. 97 delle note di chiarimento Aran del dicembre 2012), circa la possibilità di attribuire le risorse temporaneamente trasferite dal fondo di posizione al fondo di risultato per contribuire a premiare in modo differenziato il personale afferente alle unità operative ove si sono manifestate le carenze di organico che possono aver dato luogo ai residui del fondo di posizione.

Si raccomanda, inoltre, di corrispondere i residui, al più tardi, entro l'anno immediatamente successivo a quello in cui sono maturati.

Si sottolinea altresì che, almeno per quanto concerne le aree dirigenziali, i residui, così come tutte le risorse dei fondi di risultato e dei fondi del trattamento accessorio, non possono essere utilizzati per remunerare l'eventuale superamento dell'orario di lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di negoziazione di budget in aggiunta al compenso incentivante determinato in quella sede in attuazione delle indicazioni della contrattazione integrativa. Infatti, l'articolo 65, comma 3 e l'articolo 62, comma 3 rispettivamente del CCNL dell'area della dirigenza medica-veterinaria e del CCNL dell'area della dirigenza SPTA, del 5.12.1996 stabiliscono che la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

Si ricorda poi che anche le risorse a disposizione delle aziende per acquisire prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2 dei CC.CC.NN.LL. dell'8.06.2000 possono essere utilizzate, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 dei CC.CC.NN.LL. del 3.11.2005, solo per il conseguimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati, dei quali ultimi deve essere verificato il raggiungimento.



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si coglie infine l'occasione per invitare le amministrazioni destinatarie dei processi di incorporazione di cui alla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 a dare impulso alle trattative con le organizzazioni sindacali per la stipula dei nuovi contratti integrativi del personale dipendente in vista della scadenza del termine ultimo del 30 settembre 2016, indicato da questa amministrazione per il mantenimento degli effetti dei contratti integrativi sottoscritti nelle aziende ULSS soppresse ed incorporanti.

Si fa riserva di attivare azioni di monitoraggio volte a verificare il rispetto delle indicazioni contenute nella presente nota.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
dell' Area Sanità e Sociale  
Dr. *Domenico Mantoan*

Direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV  
Direttore della Direzione: Dott. Claudio Costa  
Unità Organizzativa Personale e Professioni SSR  
Direttore dell'U.O.: Dott.ssa Monica Paiola  
Referente per l'oggetto: Dott. Giorgio Rizzardi  
☎ 041/2793480 📠 041/2793503  
✉ [risorsestrumentalissr@regione.veneto.it](mailto:risorsestrumentalissr@regione.veneto.it)  
✉ PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Area Sanità e Sociale  
Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV  
Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. n. 041/2793434 – 3488 – 3550  
Email istituzionale: [risorsestrumentalissr@regione.veneto.it](mailto:risorsestrumentalissr@regione.veneto.it)  
PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)